

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

**Modello 770/2013 e ravvedimento ritenute 2012:  
il 31 luglio 2013 è il termine per l'invio ed il  
versamento salvo proroga dell'ultimo momento**

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che **entro il prossimo 31.07.2013 i contribuenti che hanno omesso il versamento delle ritenute d'acconto, oppure hanno effettuato il versamento in modo scorretto dovranno ricorrere al ravvedimento c.d. "lungo" per provvedere alla correzione.** Come noto, infatti, **sono già spirati abbondantemente i termini per poter fruire delle altre (e più convenienti) forme di ravvedimento in riferimento alle ritenute 2012 operate e non versate,** pertanto gli interessati potranno beneficiare solamente del ravvedimento lungo, che prevede una riduzione della **sanzione pari ad un ottavo del minimo.** Il termine per avvalersi dell'istituto **scade il prossimo 31.07.2013 ovvero in concomitanza con la scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione 770/2013.**

**Premessa**

**Entro il termine del prossimo 31.07.2013** (salvo eventuali proroghe del termine di presentazione del modello), **i contribuenti potranno ravvedere i versamenti non effettuati relativi a ritenute omesse nel periodo di imposta 2012.** La disciplina del ravvedimento, infatti, **prevede la possibilità per i contribuenti di correggere le ritenute operate e non versate entro il termine per la presentazione della dichiarazione modello 770 che coincide ordinariamente con il 31.07** (salvo proroghe). Nel caso in cui ricorra la necessità di provvedere alla correzione di

inesattezze, quindi, i sostituti d'imposta potranno, fino alla predetta data, beneficiare di una riduzione della sanzione pari ad un ottavo del minimo edittale.

## **Il modello 770**

---

I **sostituti d'imposta** (datori di lavoro e enti pensionistici, amministrazioni dello Stato, ecc.) devono **comunicare all'Agenzia delle Entrate, mediante una dichiarazione annuale, i dati relativi alle ritenute effettuate in ciascun periodo d'imposta, quelli relativi ai versamenti eseguiti, i crediti, le compensazioni operate e i dati contributivi e assicurativi.**

La dichiarazione si compone di due modelli: **il 770 Semplificato e il 770 Ordinario**. In relazione ai dati da comunicare e ai quadri del modello da compilare, i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione devono trasmettere uno o entrambi i modelli.

Nel **modello 770 Semplificato** vanno indicati i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai contribuenti ai quali sono stati corrisposti:

- **redditi di lavoro dipendente, equiparati** (per esempio, le pensioni e i crediti di lavoro riconosciuti in sentenza) e **assimilati** (per esempio, compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, remunerazioni dei sacerdoti, assegni periodici corrisposti al coniuge);
- **indennità di fine rapporto;**
- **prestazioni in forma di capitale** erogate da **fondi pensione;**
- redditi di **lavoro autonomo;**
- **provvigioni e redditi diversi;**
- i **dati contributivi, previdenziali, assicurativi** e quelli **relativi all'assistenza fiscale prestata per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;**
- i **dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate** (solo quando il sostituto d'imposta non è obbligato a presentare anche il modello 770 Ordinario);
- i **dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi nonché le ritenute operate sui bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.**

Il **modello 770 Ordinario**, invece, deve essere utilizzato per comunicare i dati relativi a:

- ✓ **ritenute operate su dividendi**, proventi da **partecipazione**, redditi di **capitale**, operazioni di natura finanziaria e indennità di esproprio;
- ✓ **versamenti effettuati, compensazioni operate e crediti d'imposta utilizzati.**

Il modello 770 deve essere **presentato telematicamente entro il 31 luglio, direttamente o tramite un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).**

L'omessa presentazione dei modelli 770/2013 Semplificato e Ordinario, entro la scadenza del 31.07.2013 (salvo proroga), potrà invece essere regolarizzata, mediante il ravvedimento operoso, entro i 90 giorni successivi al termine previsto per la presentazione. In tal caso, dovrà essere versata la sanzione pari a 25 euro (un decimo di 258 euro); tale sanzione dovrà essere applicata a ciascuna dichiarazione, nel caso in cui il sostituto d'imposta sia obbligato alla presentazione di entrambe.

## **Il ravvedimento**

---

Nel caso in cui il sostituto d'imposta:

- ✓ **omette il versamento delle ritenute d'acconto;**
- ✓ ovvero **provvede ad effettuare detto versamento in modo non corretto, ad esempio versando un importo inferiore rispetto a quanto dovuto;**

può **regolarizzare** le suddette omissioni o violazioni tributarie attraverso l'istituto del **ravvedimento operoso**.

L'istituto del cd. "Ravvedimento Operoso", normativamente introdotto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, consiste nella **possibilità di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie - in via spontanea - con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazioni commesse.**

### **OSSERVA**

Il ravvedimento comporta riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, **a condizione che le violazioni** oggetto della regolarizzazione **non siano state già constatate** e comunque **non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento** (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

**L'omesso o insufficiente pagamento delle ritenute operate e non versate può essere regolarizzato**, eseguendo spontaneamente il pagamento:

- ✓ **dell'importo dovuto;**
- ✓ degli **interessi moratori** (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito);
- ✓ della **sanzione in misura ridotta** <sup>(1)</sup>.

---

<sup>1</sup> Va ricordato che la **Corte di Cassazione** con le **sentenze 9.6.2011, n. 12661 e 8.8.2012, n.14298** ha affermato che **il ravvedimento operoso** effettuato ai fini della regolarizzazione dell'omesso / tardivo versamento **si perfeziona** soltanto con "**l'integrale pagamento della sanzione ridotta e degli interessi**". In altre parole, in presenza del **mancato versamento anche**

In particolare, **se le ritenute alla fonte operate non sono state versate, in tutto o in parte, nei termini previsti**, la violazione può essere regolarizzata:

- **entro 30 giorni dalle prescritte scadenze con il pagamento delle ritenute non versate e dei relativi interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, nonché di una sanzione pari al 3 per cento** (pari ad 1/10 del 30 per cento).

#### OSSERVA

Se i predetti versamenti sono effettuati **con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30 per cento, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.**

- **le violazioni non regolarizzate entro i predetti 30 giorni possono essere sanate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale sono state commesse, con il pagamento delle ritenute non versate e dei relativi interessi calcolati al tasso legale maturati tra il giorno della scadenza e quello di effettivo versamento, nonché di una sanzione pari al 3,75 per cento** (pari ad 1/8 del 30 per cento) **delle ritenute non tempestivamente versate per le violazioni commesse.**

#### OSSERVA

In linea generale, **il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta anno è fissato al 31 luglio dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono le ritenute operate. Il legislatore, però, ha la possibilità di differire i termini di presentazione della dichiarazione.** Di conseguenza, nel caso in cui sia stabilito un nuovo

**di una "tenue somma" a titolo di sanzione / interessi, non è possibile invocare i principi sanciti dallo "Statuto del contribuente",** ossia quelli di "buona fede" e di "leale collaborazione fra fisco e contribuente", al fine di sostenere il perfezionamento del ravvedimento. **L'errata determinazione dell'ammontare da versare, anche se di "tenue" entità, rende inefficace il ravvedimento, con conseguente applicazione, da parte dell'Ufficio, della sanzione in misura "piena".**

**E'utile, quindi, ricordare che gli adempimenti richiesti per la regolarizzazione devono essere effettuati "contestualmente" entro i termini previsti,** nel senso che gli adempimenti prescritti devono essere conclusi entro il termine stabilito in relazione alla tipologia di ravvedimento. A tale proposito, con riferimento ai termini individuati dal citato art. 13 va evidenziato che:

- il "*dies a quo*", ossia **il termine iniziale** dal quale si computano sia gli interessi, che il termine finale per la regolarizzazione, **decorre dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato l'adempimento.** Se tale data cade in un giorno festivo, il termine è differito al primo giorno non festivo;
- qualora il "*dies ad quem*", ossia **il termine finale cade in un giorno festivo,** il termine per la regolarizzazione è differito al primo giorno non festivo.

termine, sarà possibile effettuare il ravvedimento in un arco temporale più ampio (essendosi spostata la data ultima di presentazione di dichiarazione, si sposta anche il termine entro cui è possibile effettuare il ravvedimento).

***Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.***

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**